



COMUNE DI ANOIA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE PROT. N° 317 DEL 19.01.2019

OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE, VENDITA PER ASPORTO E CONSUMO SU SUOLO PUBBLICO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO, E ALTRE DISPOSIZIONI, IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN SEBASTIANO MARTIRE.

IL SINDACO

PREMESSO che nelle ore pomeridiane e serali di oggi, 19.01.2019, in Anoia Superiore si svolgeranno solenni Festeggiamenti in onore di San Sebastiano Martire e che per tale evento è previsto un discreto afflusso di pubblico;

CONSIDERATO che nell'euforia collettiva della Festa le bevande in contenitori di vetro potrebbero far registrare episodi di uso improprio degli stessi nonché dispersione - nelle aree interessate dalla manifestazione e nelle aree immediatamente adiacenti - di un elevato numero di bottiglie di vetro i cui frammenti in caso di rottura potrebbero costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone;

RITENUTO pertanto di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine pubblico;

ATTESO che l'Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Reggio Calabria - con diverse circolari avente ad oggetto “Sicurezza delle persone in occasione di eventi che prevedono notevole afflusso di pubblico”, e da ultimo la Questura di Reggio Calabria, Commissariato di Polistena con nota del 18.01.2019, indirizzata anche al sottoscritto, richiamando le nuove direttive emanate dal Sig. Capo della Polizia Prefetto Gabrielli, elenca una serie di imprescindibili condizioni di sicurezza tra le misure attinenti la safety, tra le quali il rispetto di eventuali provvedimenti dell'autorità, Sindaco in questo caso, finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro, che possono costituire pericolo per la pubblica incolumità, come testimoniato dai recenti fatti di cronaca;

RITENUTO pertanto necessario per le ragioni di cui sopra, al fine di evitare il riproporsi di tali situazioni dannose per la salute e la sicurezza pubblica, di emanare un provvedimento a carattere temporaneo, stabilendo il divieto di somministrazione, vendita per asporto e il divieto di consumo su suolo pubblico di bevande alcoliche e altre bevande in contenitori di vetro, in qualunque modalità e tempo siano essi stati acquisiti o detenuti, con la finalità di tutelare l'igiene, la sicurezza pubblica e

l'incolumità delle persone nel corso dei solenni Festeggiamenti in onore di San Sebastiano Martire che si svolgeranno nella giornata odierna, con decorrenza dalle ore 15.00;

PRECISATO che l'area interessata al divieto è quella ricadente sull'intero territorio di Anio Superiore;

VISTI:

- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008;
- l'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
- lo Statuto Comunale;

FATTO SALVO quanto disposto dal vigente Codice Penale ed altre norme in materia,

ORDINA

1. **Nella giornata odierna, 19.01.2019, dalle ore 15.00 alle ore 2.00 del 20.01.2019, sull'intero territorio del Centro di Anio Superiore è vietato il consumo di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro in luogo pubblico.**
2. **E' vietato altresì abbandonare in luogo pubblico qualunque contenitore vuoto di vetro di bevande di qualsiasi genere, al fine di evitare pregiudizi e danni al decoro urbano ed ambientale, nonché possibili pericoli per l'incolumità e la sicurezza delle persone.**
3. **Ai titolari dei pubblici esercizi, anche in modo ambulante, ricadenti nel territorio di Anio Superiore, abilitati alla vendita dei prodotti in questione, il divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e bevande non alcoliche in contenitori di vetro nel periodo di tempo al punto 1) evidenziato;**
4. **Tale divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvenga all'interno dei locali pubblici a ciò adibiti.**

Infine vista e qui richiamata la propria autorizzazione – Ordinanza del 17.01.2019, prot. n° 293, e ad integrazione della medesima;

DISPONE

- a) **interdire al traffico veicolare Corso Principe Amedeo e via Vittorio Emanuele II sia in direzione sud che direzione nord partendo da Piazza San Sebastiano, la via Felice Cavallotti, la via Galileo Galilei e la via Giardinetto;**
- b) **la creazione dei varchi sulle vie di accesso a Piazza San Sebastiano, sulle vie di fuga e sulle vie riservate ai mezzi di soccorso; tali varchi dovranno essere presidiati dai volontari della Parrocchia organizzatrice dell'evento;**
- c) **ai varchi di cui al punto che precede saranno collocati dei presidi fissi per escludere l'eventuale traffico veicolare;**
- d) **che il tratto stradale dell'incrocio di via Michele Valensise fino all'altezza di Piazza Gen. Pasquale dovrà essere riservata all'accesso dei mezzi di soccorso;**
- e) **che la presente ordinanza venga resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Anio;**

- f) che la medesima venga trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Reggio Calabria, al Commissariato della Polizia di Stato di Polistena, al Comando Stazione Carabinieri di Cinquefrondi, per la sorveglianza e l'esecuzione della medesima e per tutti gli aspetti di specifica competenza.

AVVERTE

1. Le violazioni della presente Ordinanza, ove non costituiscano fattispecie di reato, e ove non trovino riferimento ad una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, per la quale è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di € 50 (cinquanta), a norma dell'art. 7/bis, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000
2. Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a:
 - **Tribunale Amministrativo Regionale**, Sezione staccata di Reggio Calabria, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - **Presidente della Repubblica** in via alternativa e per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale
Anoia, 19 gennaio 2019

Il Sindaco
Alessandro Demarzo

